



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MASSA CARRARA

GLOBALE FABBRICATO

LOTTO 4 - CIG _____

LA COMPAGNIA	

DURATA DEL CONTRATTO	
Dalle ore 24 del 30 giugno 2024	Alle ore 24 del 30 giugno 2026

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione;
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
Franchigia	La parte di danno che resta a carico dell'Assicurato;
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne;
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato;
Broker:	European Broker Srl
Società:	L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Sinistro/Danno:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Beni Immobili:	Come tali intendendosi tutte le costruzioni di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all'Assicurato a qualsiasi titolo, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, compresa l'impiantistica di servizio ovvero gli impianti idrici, igienici, elettrici, termici, di condizionamento, di videosorveglianza interna ed esterna, ascensori, montacarichi, scale mobili. Ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti di segnalazione semaforica, di illuminazione stradale, impianti fotovoltaici, parchimetri; sono assicurate anche l'impiantistica e le opere interrate, i monumenti e statue all'aperto nonché i giardini e i parchi, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni " <i>Beni Mobili</i> ". Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi; le aziende agricole, le strutture in materiali diversi stabilmente posizionate al suolo e utilizzate in seguito di eventi catastrofali. Inoltre, qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso, ad essa spettante.
Beni Mobili:	Contenuto: Rientrano in questa definizione mobili, arredi, attrezzature, dotazioni varie e quanto in genere relativo alla gestione dell'attività. Cose di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l'Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi, risultanti dai documenti allegati al bilancio. Sono compresi nella presente definizione gli autobus, autovetture, motocicli, macchine operatrici e autocarri, comunque attrezzati, nonché i mezzi di locomozione terrestri non

	<p>iscritti al PRA di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Apparecchi ad impiego mobile: impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.</p> <p>Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.</p> <p>Apparecchiature Elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, scanner, tastiere, modem, router, mini elaboratori e simili apparecchiature), elaboratori di processo o di automazione di processi industriali, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telescriventi, impianti di prevenzione e allarme, impianti citofonici e altre macchine di ufficio similari non rientranti nella definizione di cui sopra, apparecchiature di audio fono video registrazione e riproduzione. Sono compresi nella presente definizione apparati radio per rete wireless, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere.</p>
	<p>Macchinario: macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento), elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine; utensili e attrezzi; impianti completi per forza motrice, per sollevamento, trasporto, peso e misura; gruppi elettrogeni; impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere del Contraente, comprese le scorte e i pezzi di ricambio riferibili agli impianti ed attrezzature di pertinenza. Il tutto ovunque posto, all'aperto e al coperto, anche su mezzi di trasporto, e non rientrante nelle definizioni "Beni Immobili".</p> <p>Merci: materie prime, semilavorati e prodotti finiti; materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell'attività, scorte e materiali di consumo, lubrificanti, combustibili, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze e prodotti infiammabili, esclusi "esplosivi".</p>
Valori:	Denaro, monete, biglietti di banca, titoli di credito, libretti di risparmio, buoni carburante, valori bollati ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

ATTIVITA' E DESCRIZIONE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza opera esclusivamente sul patrimonio immobiliare di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso a qualsiasi titolo della ERP di Massa Carrara S.p.A.

CLAUSOLA MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 1 – NORMECHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano state rilasciate in buona fede e non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

ART. 2 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 – VARIAZIONI DEL RISCHIO

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CODICE CIVILE, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - RECESSO

il Contraente e l'Impresa hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

ART. 5 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dal Contraente o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.

ART. 6 EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2024 e scade alle ore 24:00 del 30/06/2026 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/06/2024 al 30/06/2025 e successivamente, sarà da corrispondere al 30 giugno di ogni anno.

All'infuori del caso in cui sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente voglia esercitare la facoltà di rinnovo dovrà farne richiesta alla Società mediante PEC, entro 30 giorni dalla scadenza annuale; la Società ha obbligo di riscontrare la richiesta nei 15 giorni successivi, sia in caso di accettazione che di rifiuto a prestare il rinnovo.

Le Parti inoltre hanno la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annua intermedia, mediante PEC, inviata almeno 120 giorni prima della data di scadenza.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del CODICE CIVILE, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90^{mo} giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 90^{mo} giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

ART. 8 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ☒ Data di accadimento;
- ☒ Numerazione attribuita alla pratica;
- ☒ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ☒ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ☒ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ☒ sinistri senza seguito;
- ☒ sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in

assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

ART. 9 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

ART. 10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 11 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli Incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante, un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 12 – COASSICURAZIONE E DELEGA (SE APPLICABILE)

In deroga all'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART. 13 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

ART. 17 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, a mezzo PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.

ART. 18 - OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 19 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **European Brokers Assicurazioni Srl** con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. e P.I. 01805380563.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite mail, PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese

successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;

- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria – del 8% calcolate sui premi imponibili.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

ART. 1.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il competente Ufficio.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Inoltre, il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) per i sinistri di probabile origine dolosa, fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

ART. 1.2 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall' art. 1.1, lettera d) che precede, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte del Contraente viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

ART. 1.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.4 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 1.5 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 1.1;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui al successivo art. 1.7;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 1.6 - OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 1.7 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. BENI IMMOBILI: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- II. BENI MOBILI: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i BENI IMMOBILI – applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il BENI MOBILI – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed

il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 1.8 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art.9 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non ecceda il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Resta comunque convenuto che non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo, per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 50.000,00.

ART. 1.9 – VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- a) per i **beni immobili**, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per i **beni immobili di particolare valore storico — artistico** architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico. In caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA*;
- c) per i **beni mobili** (escluso valori, oggetti d'arte) e i beni elettronici il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);

e che per "valore allo stato d'uso" s'intende:

- d) per i **beni immobili**, la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- e) per i **beni immobili** di particolare valore storico — artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939 ss.mm.ii.), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali, non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo

stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili. In caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA*;

- f) per i **beni mobili** (escluso valori, oggetti d'arte) e **beni elettronici**, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che, qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e/o elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore;

in caso di sinistro che colpisca i beni immobili e i beni mobili (qualora non sia operante l'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA*) si determina:

- I. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- II. il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad I., determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio e alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
- III. il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera II. è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo *PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO*.

Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro. Tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia furto, rapina, estorsione e scippo. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* è tenuta a indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di beni immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

Per i danni derivanti da maggiori costi e perdita di pigioni, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera l.:

- ✓ per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori, oggetti d'arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato);
- ✓ nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

ART. 1.10 – FABBRICATI IN CONDOMINIO

Nel caso in cui il fabbricato assicurato è adibito a condominio, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

ART. 1.11 – LIMITE MASSIMO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Il Contraente non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata aperta una procedura giudiziaria, sulla causa del sinistro a carico del Contraente per dolo. In tal caso, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri di non aver agito con dolo, o in seguito alla assoluzione del Contraente, oppure in conseguenza della avvenuta archiviazione della procedura.

ART. 1.12 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 1.7 della presente Sezione a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 1.7 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 1.13 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia quantificabile in almeno Euro 100.000,00 L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 1.14 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti degli Amministratori/Dipendenti, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività e in genere dei responsabili dei sinistri, salvo che per il caso di dolo di tali soggetti. La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli immobili tenuti in locazione nonché nei confronti dei Conduuttori e Subconduuttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

ART. 1.15 – DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di Terzi.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 – RISCHI COPERTI

ART. 2.1 – OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dagli eventi previsti in polizza, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente e dei Locatari oltre che per dolo o colpa grave delle persone del cui fatto questi devono rispondere a norma di legge.

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti agli enti assicurati da:

- a) incendio;
- b) fulmine esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
- c) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, a eccezione di esplosivi che a insaputa dell'Assicurato siano presenti nel fabbricato;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- g) guasti arrecati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro;
- h) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente sezione che abbiano colpito il fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 20 metri dallo stesso;
- i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all'Assicurato o al Contraente, purché in transito su pubblica via, strada privata a uso pubblico o corsi d'acqua;
- k) furto e guasti di fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. La garanzia è prestata con la franchigia/scoperto/limite indennizzo prevista alla sezione LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI;
- l) caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- m) caduta di antenna o parabola radio-telericevente centralizzata, compresi i danni alla stessa.
- n) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia;
- o) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati;
- p) Penetrazione di acqua piovana in occasione d'intemperie quali pioggia, neve e grandine;
Rigurgito acque di scarico e fognature;

La Società indennizza altresì:

- q) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai Dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso

coperto dalla presente polizza.

ART. 2.2 – FORMA DI COPERTURA

Tutte le garanzie di polizza sono prestate a valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle Partite alla Sezione PARTITE, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO.

ART. 2.3 – INNOVAZIONE DEL RISCHIO

Nell'ambito delle strutture in uso all'Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 2.4 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

1. verificatisi in occasione di:
 - a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
 - b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
 - d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - f) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;
2. causati da o dovuti a:
 - g) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di Dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
 - h) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - i) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - j) guasti meccanici, montaggio o smontaggio di macchinari, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - k) guasti o improprio funzionamento delle apparecchiature elettroniche, salvo quanto previsto alla clausola "*Fenomeno Elettrico*";
 - l) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
 - m) lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili. Montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari. Relativamente alle Apparecchiature elettroniche si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi

- a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- n) errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola *“Crollo e collasso strutturale”*;
- o) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- p) dolo del Contraente o dei suoi Amministratori o del Legale Rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- q) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- r) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie *“spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”*
- s) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subito dalle merci in refrigerazione;
- t) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- u) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- v) difetti noti al Contraente, all'atto della stipulazione della polizza;
- w) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- x) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia *“Maggiori Costi”*.
- y) direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per **pandemia ed epidemia** si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano.
- z) **Cyber risk event**: sono esclusi dalla presente polizza anche ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente da:
- ✓ perdita di, alterazione o danneggiamento di,
 - ✓ riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di:
computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, in conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno.

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti:

1. i valori dei terreni, i costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno;
2. elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
3. macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
4. coltivazioni, animali in genere;
5. strade e pavimentazioni esterne ai Beni Immobili assicurati.
6. opere infrastrutturali urbane ed extraurbane quali ferrovie, ponti, viadotti, tunnel e cavalcavia esterne al perimetro di pertinenza dei fabbricati assicurati;

SEZIONE 2 – GARANZIA DI RESPONSABILITA'

ART. 3.1 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nonché i suoi dipendenti e amministratori in relazione all'attività svolta a favore dell'Assicurato stesso, nei limiti del massimale indicato in polizza, nonché alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto nella sua qualità di proprietario e/o gestore e/o conduttore e/o amministratore.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalle persone del fatto delle quali debba rispondere.

ART. 3.2 - EVENTI GARANTITI - GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i locatari, in relazione alla proprietà dei fabbricati assicurati e alla conduzione delle parti comuni - esclusi lo spargimento d'acqua e il rigurgito di fogna, comprendendo i danni derivanti:

- a) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino compresi alberi, strade private, cortili, nonché piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco e gli impianti di illuminazione esterna;
- b) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere;
- c) dalla caduta dell'antenna o parabola radio-telericevente centralizzata;
- d) da manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato assicurato;
- e) da incendio, esplosione o scoppio dei fabbricati assicurati;
- f) da scariche e altri fenomeni elettrici, correnti;
- g) dalla caduta accidentale di gronde, tegole, colmi, intonaci, cornici, frontalini, camini e frammenti vari a causa di vento, intemperie, bufere, tempesta e altri eventi atmosferici.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

ART. 3.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA COMMITTENZA DEI LAVORI

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla committenza di lavori edili:

- a) rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, potatura o abbattimento di piante.

Tale estensione di garanzia opera sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 3.4 - RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA CONDUZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", per danni accidentali cagionati a terzi (esclusi quelli causati dallo spargimento di acqua), in conseguenza della conduzione delle unità immobiliari del fabbricato e dello svolgimento nelle medesime e nelle parti comuni delle normali attività della vita privata o professionale.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione e uffici, escluse pertanto quelle adibite a uso diverso esistenti nel fabbricato.

Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati in polizza.

ART. 3.5 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- ⊖ interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto;
- ⊖ inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a seguito di rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la franchigia/scoperto/limite di indennizzo previsto alla sezione Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ⊖ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- ⊖ Non sono comunque considerati Terzi:
- ⊖ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
- ⊖ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ⊖ le Società, che rispetto all'Assicurato, nel caso in cui non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile e nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli Amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro la sua persona, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati e le cose sugli stessi mezzi trasportate.

ART. 3.5 - Responsabilità civile da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle unità immobiliari

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", per danni accidentali cagionati a terzi derivanti da spargimento d'acqua. La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione e uffici, escluse pertanto quelle adibite a uso diverso esistenti

nel fabbricato. Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati in polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie/scoperti e limiti di indennizzo previsti nella tabella della sezione Limiti di indennizzo - franchigie e/o scoperti.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 3 – ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 4.1 – ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita "*Beni Immobili*", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 4.2 – DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a merci poste a meno di 10 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

ART. 4.3 - TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- ☒ per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- ☒ per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

ART. 4.4 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone, dipendenti e non del Contraente, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.

Sono esclusi i danni:

- ☒ da imbrattamento con vernice; verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
- ☒ verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ☒ causati da dolo dell'Assicurato;
- ☒ di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

ART. 4.5 – TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati dal terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene.

Si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

Agli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

ART. 4.6 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

Si intendono:

- ☒ per inondazioni/alluvioni, la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua, dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
- ☒ per allagamenti, qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. a enti mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.

ART. 4.7 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia purché riscontrabili su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:

- ✓ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - ✓ mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - ✓ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - ✓ gelo;
 - ✓ cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- ⊖ alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- ⊖ recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- ⊖ enti all'aperto relativi alla partita "Beni Mobili", ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi, che per loro natura insistono all'aperto;
- ⊖ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, baracche in legno e/o plastica e quanto in essi contenuto;
- ⊖ serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- ⊖ lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica.

ART. 4.8 - SOVRACCARICO NEVE – GELO - GHIACCIO

La Società presta la presente garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, per i danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

1. crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;

Sono esclusi i danni causati:

- ⊖ da valanghe e slavine;
 - ⊖ ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 - ⊖ ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
2. caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
 3. infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
 4. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

ART. 4.9 - FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni agli impianti, alle macchine, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, a uso mobile, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

ART. 4.10 – DANNI DA ACQUA - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da acqua, fluidi e liquidi condotti in genere, fuoriusciti dalle condutture a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, antincendio o di riscaldamento, posti negli immobili.

Sono esclusi i danni:

- da gelo;

- da fuoriuscita di acqua da condutture non di pertinenza dell'immobile;
- alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
- da umidità o stillicidio;

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da acqua, fluidi e liquidi condotti in genere e quelle per il ripristino delle parti danneggiate.

Sono comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.

ART. 4.11 – VETRI E CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- ✓ determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- ✓ verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- ✓ causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- ✓ verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.
- ✓ Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
- ✓ La garanzia non comprende le rotture:
- ✓ liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto;
- ✓ verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

ART. 4.12 – MAGGIORI COSTI

La Società presta la presente garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5. per i maggiori costi, intendendosi unicamente quelle spese che il Contraente potrebbe sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il termine maggiori costi si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che l'Assicurato avrebbero comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- ☒ affitto di locali;
- ☒ installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- ☒ noleggio attrezzature;
- ☒ trasporti e traslochi;
- ☒ In nessun caso la Società sarà responsabile:
- ☒ per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
- ☒ per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
- ☒ per i maggiori costi derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione,

contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.

La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota.

È condizione essenziale di questa garanzia che il Contraente riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i dodici mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività.

Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.

ART. 4.13 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, per:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

ART. 4.14 – SPESE PERITALI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, liquida le spese e/o onorari di competenza sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati dal Contraente, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

ART. 4.15 - ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà gli onorari di tariffa degli architetti, ingegneri e consulenti incaricati per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella garanzia che precede "Spese Peritali".

ART. 4.16 - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale e a *Primo Rischio Assoluto*.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

ART. 4.17 - PERDITA PIGIONE O MANCATO GODIMENTO DEI FABBRICATI

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, per i danni derivanti dalla perdita di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Sono equiparati ai locali locati, anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

ART. 4.18 - FRANAMENTO, CEDIMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, per i danni materiali e diretti causati da frane, smottamenti e cedimenti del terreno comunque occasionati.

ART. 4.19 – CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

La Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato alla Sezione 5, relativamente ai danni da crollo e collasso strutturale dei Beni Immobili. La Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello da neve) delle strutture dei beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 5 - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

PRECISAZIONE: in nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare per singolo sinistro una somma maggiore di € 60.000.000,00. Qualora un sinistro impegni più garanzie contemporaneamente, i relativi limiti di indennizzo come sotto riportati, sono aggregabili.

ART. 1 LIMITE DI INDENNIZZO

ART.	GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO
1.0	MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO	€ 60.000.000,00
1.1	FURTO E GUASTO FISSI E INFISSI	€ 50.000,00 con il limite di € 5.000,00 per singolo fisso e/o infisso
1.2	RICORSO TERZI	€ 3.000.000,00 max sinistro/anno
1.3	- ACQUA CONDOTTA/ ACQUA PIOVANA - INTASAMENTO GRONDE/PLUVIALI - SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	€ 200.000,00 x sinistro e x anno € 50.000,00 per sinistro e € 200.000,00 x anno
1.4	EVENTI ATMOSFERICI	80% della somma assicurata x singolo immobile con limite massimo in aggregato per sinistro e per anno di € 17.500.000,00 (indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro)
1.5	SOVRACCARICO DI NEVE	50% della somma assicurata x singolo immobile, con limite massimo in aggregato per sinistro e per anno di € 200.000,00 (indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro)
1.6	GELO E GHIACCIO	€ 100.000,00 max sinistro/anno
1.7.	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	65% della somma assicurata x singolo immobile con limite massimo in aggregato per sinistro e per anno di € 17.500.000,00 (indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro)
1.8	TERREMOTO	65% della somma assicurata x singolo immobile con limite massimo in aggregato per sinistro e per anno di € 17.500.000,00 (indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro)
1.9.	FRANAMENTO, CEDIMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO	€ 3.000.000,00 max sinistro/anno

1.10	EVENTI SOCIO POLITICI	50% della somma assicurata x singolo con limite massimo in aggregato per sinistro e per anno di € 10.000.000,00 (indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro)
1.11	TERRORISMO	50% della somma assicurata x singolo immobile con limite massimo in aggregato per sinistro e per anno di € 10.000.000,00 (indipendentemente dal numero delle ubicazioni interessate da sinistro)
1.12	FENOMENO ELETTRICO	€ 50.000,00 per sinistro e € 150.000,00 x anno
1.13	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 1.000.000,00 in eccesso
1.14	DISPERSIONE LIQUIDI	€ 200.000,00 max sinistro
1.15	CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	€ 100.000,00 max sinistro/anno
1.16	ONERI DI URBANIZZAZIONE	5% del danno massimo € 50.000,00
1.17	PERDITA PIGIONI	15% del valore del fabbricato max 12 mesi
1.18	SPESE PERITALI	€ 150.000,00 max sinistro/anno
1.19	ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI	€ 150.000,00 max sinistro/anno
1.20	DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	€ 100.000,00 max sinistro/anno
1.21	VETRI E CRISTALLI	€ 30.000,00 max sinistro/anno
1.22	MAGGIORI COSTI	€ 200.000,00 max sinistro
1.23	RC DA SPARGIMENTO ACQUA	€ 200.000,00 per sinistro e x anno
1.24	RC DA INTERRUZIONE ATTIVITA'	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno

ART. 2 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA E/O SCOPERTO
2.0	PER OGNI EVENTO SALVO QUANTO INDICATO NELLE VOCI SUCCESSIVE	€ 500,00 per sinistro
2.1	FURTO E GUASTI INFISSI E FISSI	€ 1.000,00 per sinistro
2.2	RICORSO TERZI	Non previsti
2.3	- ACQUA CONDOTTA/ ACQUA PIOVANA - INTASAMENTO GRONDE/PLUVIALI - SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	€ 500,00 per sinistro
2.4	EVENTI ATMOSFERICI	Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 x sinistro

2.5	SOVRACCARICO DI NEVE	Scoperto del 10% con il minimo di €2.500,00 x sinistro
2.6	GELO E GHIACCIO	€ 500,00 per sinistro
2.7.	INONDAZIONI, ALLAGAMENTI	ALLUVIONI, Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 x sinistro
2.8	TERREMOTO	Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 x sinistro
2.9.	FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO	CEDIMENTO, Scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00 x sinistro
2.10	EVENTI SOCIO POLITICI	€ 2.500,00 x sinistro
2.11	TERRORISMO	Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 sinistro
2.12	FENOMENO ELETTRICO	€ 250,00 x sinistro
2.13	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Non previsti
2.14	DISPERSIONE LIQUIDI	€ 500,00 per sinistro
2.15	CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE	Scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00 x sinistro
2.16	ONERI DI URBANIZZAZIONE	Non previsti
2.17	PERDITA PIGIONI	Non previsti
2.18	SPESE PERITALI	Non previsti
2.19	ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI PROFESSIONISTI	Non previsti
2.20	DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	Non previsti
2.21	VETRI E CRISTALLI	Non previsti
2.22	MAGGIORI COSTI	Non previsti
2.23	RC DA SPARGIMENTO ACQUA	€ 250,00 PER SINISTRO
2.24	RC DA INTERRUZIONE ATTIVITA'	€ 1.000,00 PER SINISTRO

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 6 – PARTITE, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO
 (si intendono assicurate esclusivamente le Partite per cui è stato indicato un valore)

	Partita Assicurata (si intendono assicurate esclusivamente le Partite per cui è stato indicato un valore)	Somme assicurate €	Tasso netto ‰	Tasso lordo ‰	Premio lordo €
1/a	Beni Immobili con valore storico-artistico esenti da imposte (art.12 D.lgs. 42/200)	_.000.000,00	‰	‰	
1/b	Beni Immobili senza valore storico - artistico	€ 555.666.151,85.	‰	‰	
2	Beni Mobili:	€	‰	‰	
	Contenuto:				
	Apparecchi ad impiego mobile:		‰	‰	
	Apparecchiature Elettroniche	€	‰	‰	
	Macchinario:		‰	‰	
	Merci:		‰	‰	
3	Responsabilità Civile verso Terzi	€12.000.000	‰	‰	
TOTALE					

Elenco ubicazioni del rischio allegato

Scomposizione del premio:

Premio imponibile	Oneri fiscali	Totale
€	€	€

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

DATA

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Scheda di Copertura

1.	Società/Assicuratori: La Compagnia:
2.	Contraente ed Assicurato: ERP MASSA CARRARA SpA VIA ROMA, 30 54033 – CARRARA (MS) CF/P.IVA 01095200455
3.	Periodo di Assicurazione: Durata del contratto: Anni 2 dalle 24.00 ore del 30/06/2024 - alle 24.00 ore del 30/06/2026 Primo Rata di Premio: dalle 24.00 ore del 30/06/2024 - alle 24.00 ore del 30/06/2025
9.	Calcolo del premio annuo Garanzia Base:

	Partita Assicurata (si intendono assicurate esclusivamente le Partite per cui è stato indicato un valore)	Somme assicurate €	Tasso netto ‰	Tasso lordo ‰	Premio lordo €
1/a	Beni Immobili con valore storico-artistico esenti da imposte (art.12 D.lgs. 42/200)	.000.000,00	‰	‰	
1/b	Beni Immobili senza valore storico - artistico	€ 555.666.151,85	‰	‰	
2	Beni Mobili:	Contenuto:	‰	‰	
		Apparecchi ad impiego mobile:	‰	‰	
		Apparecchiature Elettroniche (ecografi):	‰	‰	
		Macchinario:	‰	‰	
		Merci:	‰	‰	
3	Responsabilità Civile Verso Terzi	€ 12.000.000,00	‰	‰	
TOTALE					

Data

Il Contraente

La Società
